

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemila venticinque (2025), addì _____ del mese di M a g g i o, presso la sede legale del Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile:

TRA

Il Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" (di seguito Consorzio), nella persona del Commissario liquidatore dott. Carmelo Brunello, domiciliato per la carica presso il Consorzio stesso, con sede legale in San Cono presso il Palazzo Municipale (CF: 91024770876) in nome e per conto del quale agisce;

E

L'avv. Giovanni Mania con studio in Catania Corso Italia, n. 46, (di seguito legale) CF: MNAGNN75A27H163D - P.IVA 0135656088.

PREMESSO CHE

Il Commissario Liquidatore dott. Carmelo Brunello con proprio atto ha deliberato di conferire l'incarico all'avv. Giovanni Mania a tutela delle ragioni del Consorzio, per difendere e rappresentare in giudizio il CONSORZIO "CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA" IN LIQUIDAZIONE proponendo e conferendo a questi il potere di costituirsi in nome del Consorzio medesimo nel giudizio in premessa già introdotto da BANCA SISTEMA s.p.a e di cui al decreto ingiuntivo n.875 del 02.04.2025, notificato in data 22.04.2025. Contestualmente si conferisce solo ove occorra, ritenute le domande riconvenzionali già autonomamente proposte dal Consorzio con autonomo atto di citazione in opposizione, al predetto procuratore e difensore il potere di formulare domanda riconvenzionale sia nei confronti dell'attore sia nei confronti degli altri intimati in solido, sia di ogni altro soggetto legittimato passivo, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere la lite, chiamare in causa terzi, proporre istanze cautelari *ante causam* o in corso di causa, di deposito di istanze, copie, integrazioni, di notificare e ricevere atti, nominare sostituti processuali, proporre eccezioni e domande riconvenzionali";

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico all'avv. Giovanni Mania, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la proposizione dell'opposizione avverso l'atto di decreto ingiuntivo n.875 del 02.04.2025 del Tribunale di Catania, sezione specializzata per le imprese, controparte Banca Sistema s.p.a. con sede legale e amministrativa in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A, ang. Via Verziere, Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. 12870770158.A tal fine il Commissario liquidatore nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio rilascia apposita e formale procura.

ART.2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Il legale incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Il legale si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare a non svolgere in alcuna sede attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Consorzio.

ART. 3

Al fine di dare certezza alla spesa a carico del Consorzio, il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso è stabilito forfettariamente

nella misura massima di € 30.594,54(trentamilaacinquecentonovantaquattro/54)compreso di iva, comprensive di spese a vario titolo, onorario e competenze, nonché cassa avvocati. Non possono essere richieste al Consorzio somme aggiuntive indipendentemente dall'attività svolta. Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) e tutte le altre voci espressamente contemplati nel D.M. n. 140I2012.

Al legale, su richiesta, spetta un acconto comprensivo di IVA, CPA, ritenuta d'acconto, spese a vario titolo, oltre contributo unificato e marche giudiziarie di € 5.000,00 (cinquemila/00). Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura. L'importo dovuto a saldo, nel limite massimo indicato al comma 1, verrà liquidato al legale del Consorzio solo al termine del grado di giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio finale per il quale l'incarico è stato conferito.

Nel caso in cui, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Catania disponesse la refusione delle spese del giudizio a favore del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza per importi superiori, a titolo di compensi e spese generali, rispetto a quelli del preventivo, spetteranno al legale tali maggiori importi, oltre accessori di legge

ART. 4

Il legale si impegna, senza alcuna spesa aggiuntiva, a relazionare con nota scritta e tenere informato il Consorzio sull'attività svolta, fornendo pareri circa la migliore condotta giudiziale e lo stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio.

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il legale incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara sotto la propria responsabilità l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Consorzio e che, con riferimento alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non ricorre alcuna altra causa di inconfiribilità o incompatibilità a svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, il Consorzio ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, il Consorzio entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo necessario consenso scritto da parte del Consorzio, fatte salve le mere sostituzioni in udienza. Il Consorzio si obbliga, su richiesta del legale, a fornire tempestivamente, per il tramite del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa.

ART. 7

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 8

Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136I2010 e ss.mm.ii

ART. 9

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare d'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART.10

Per quanto non previsto dal presente disciplinare d'incarico, le parti rinviano alle norme del codice civile.

ART.11

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. n. 131/86. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le parti dichiarano di approvare il presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto -
San Cono, li

Per il Consorzio

Il Commissario Liquidatore

Il Legale